



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI

DECRETO ..... 2020.

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI

Visto l'art.1, commi a 513 a 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto l'art.1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n.205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, il comma 504 della legge 27 dicembre 2017, n.205, alla luce dell'art.1, comma 513 della legge 27 dicembre 2019, n.160, che rinvia a decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle linee guida e degli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica;

Considerata l'importanza della civiltà olivicola e della cultura millenaria che esprime, nonché delle potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni olivicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica;

Acquisita in data ..... l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

### **Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni**



1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio dell'attività oleoturistica, ai sensi dell'art.1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

2. L'attività oleoturistica, di cui all'art.1, comma 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «oleoturismo» di cui all'art.1, comma 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerate attività oleoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e la conoscenza dell'olio extra vergine di oliva, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nei cui areali si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, oleoteche, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'olivo ed alla trasformazione in olio extra vergine di oliva, della storia e della pratica dell'attività olivicola ed elaiotecnica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi, oleoteche e degli oliveti, ivi compresa la raccolta delle olive ed ogni altra forma di iniziative culturali collegate, in forma didattica; attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2; il collegamento e la sinergia con gli Enti che rappresentano l'identità culturale, territoriale e paesaggistica del prodotto olio extra vergine di oliva, in particolare con l'Associazione nazionale Città dell'Olio riconosciuta e dotata di personalità giuridica - alla quale aderiscono Comuni, Camere di Commercio, Parchi e Gal siti in territori ad alta vocazione olivicola - in iniziative di promozione e valorizzazione della civiltà e della cultura olivicola anche attraverso il mondo delle scuole di ogni ordine e grado e la ristorazione di qualità.

**Art. 2. Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica.**

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienicosanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:

1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di due giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;



- 3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  - 4) sito o pagina web aziendale;
  - 5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  - 6) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
  - 7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito olivicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;
  - 8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore oleoturistico;
  - 9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
  - 10) l'attività di degustazione dell'olio extra vergine di oliva all'interno dei frantoi o di locali ad esso specificatamente adibiti, deve essere effettuata con bicchierini adatti all'assaggio dell'olio e, possibilmente, in abbinamento a prodotti gastronomici preferibilmente del territorio che esaltino le qualità organolettiche del prodotto olio extra vergine di oliva;
  - 11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
    - a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
    - b) dipendenti dell'azienda;
    - c) collaboratori esterni.
2. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienicosanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, della regione in cui è svolta l'attività oleoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.



3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, quali l'Associazione nazionale Città dell'Olio, le Strade dell'Olio e dei Sapori, il movimento del Turismo del Vino e dell'Olio, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i comuni che ricevono la Segnalazione certificata di inizio attività, provvedono altresì ad istituire, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività legate al turismo dell'olio.

4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

5. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

#### **Art. 3. Logo**

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposito decreto, istituisce un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'oleoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività oleoturistica.

#### **Art. 4. Osservatorio del turismo del vino e dell'olio nazionale e regionale**

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, sia sul tema dell'enoturismo che dell'oleoturismo, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo e dell'oleoturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio del turismo del vino e dell'olio nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori del turismo dell'olio e del vino più rappresentative a livello nazionale e che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino, città dell'olio e delle imprese.



3. Compiti dell'Osservatorio del turismo del vino e dell'olio nazionale e regionale sono: il controllo del livello medio dei servizi offerti dagli operatori del settore ai turisti, sul territorio comunale; la puntuale individuazione dei settori in cui investire per migliorare i servizi offerti al turista dell'olio e del vino; la valutazione dell'interazione tra gli operatori del settore, l'amministrazione comunale e gli altri soggetti pubblici coinvolti in politiche di promozione del turismo dell'olio e del vino; la migliore valutazione dell'impatto economico che il turista dell'olio e del vino ha sulle aziende del territorio comunale; il monitoraggio dei risultati delle azioni di coordinamento tra le politiche di promozione e di valorizzazione a livello locale, provinciale e regionale.

4. L'Osservatorio del turismo del vino e dell'olio nazionale e regionale cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sullo stato del turismo dell'olio e del vino e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

#### **Art. 5. Il Piano strategico nazionale di promozione del turismo dell'olio e del vino**

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, sulla scorta dei dati recuperati attraverso le indagini dell'Osservatorio del turismo dell'olio e del vino nazionale e regionale, redigono su base triennale il Piano strategico nazionale di promozione del turismo dell'olio e del vino italiano, finalizzato alla promozione del turismo dell'olio e del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali e dispongono pertanto la realizzazione di un portale internet stabile, aggiornato ed efficace in termini di brand reputation quale suo principale veicolo di comunicazione e promozione.

2. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori eno ed oleoturistici, sostengono altresì lo sviluppo del turismo dell'olio e del vino attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

#### **Art. 6. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, ..... 2020

Il Ministro